

## Promemoria

### Per i datori di lavoro, concerne l'obbligo di conteggiare i contributi salariali in casi speciali (liberi collaboratori, cottimisti, lavoratori interinali autonomi, ecc.)

Il nostro servizio di revisione costata che non viene prestata la necessaria attenzione all'obbligo di versare i contributi sociali in casi speciali e che questa tendenza é in aumento.

Che cosa dicono a questo proposito i giudici e le disposizioni di legge per le assicurazioni sociali?

1. **In generale** vale la definizione secondo la quale una persona di condizione non indipendente (salaricato) è quella persona che, esplica un'attività per conto di un datore di lavoro, se dipende da quest'ultimo, dal profilo economico, rispettivamente da quello dell'organizzazione del lavoro e che non assume i rischi tipici dell'imprenditore. E' pertanto irrilevante che, la persona in questione non é o non é stata assunta in modo definitivo, che possa determinare liberamente il proprio orario lavorativo, come pure la durata dello stesso e che emetta delle fatture per i suoi servizi. Per concludere ricordiamo che, gli accordi tra le parti, contrari alle disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali, sono nulli.

Quando si costata che un'attività non é indipendente (è cioè salariale) il datore di lavoro deve conteggiare i contributi sui salari per l'AVS, l'AD e la SUVA (riguardo l'adesione al 2° pilastro invece, è l'istituto di previdenza che deve decidere).

2. **Attenzione!** Il fatto che un «libero collaboratore» - o come sempre si fa chiamare - sia affiliato quale indipendente presso una cassa di compensazione, non deve indurre ad esonerarlo dall'obbligo di versare i contributi paritetici. Chi ad esempio, impiega temporaneamente un maestro di sci, un esercente, un contadino, un ciclista professionista, un antiquario, un pittore (tutti affiliati presso una cassa AVS come «indipendenti»), deve dedurre dalla remunerazione detti contributi. Nel caso di un'eventuale obiezione da parte degli interessati, affermando di versare personalmente i contributi AVS sul salario percepito, é per voi, come datore di lavoro, insignificante. Infatti é compito dell' impiegato evitare un pagamento doppio dei contributi, effettuando una corretta dichiarazione delle imposte (divisione del reddito salariale da quello indipendente)
3. **Non così semplice,** é la valutazione dei «cottimisti». La caratteristica principale che distingue il lavoro a cottimo é che la remunerazione non viene conteggiata in base alle ore lavorative, bensì in base al risultato di tale lavoro. I cottimisti utilizzano prevalentemente attrezzature come materiali, propri. La maggioranza é specializzata in attività specifiche. Tra i nostri affiliati troviamo lavori quali «montaggio e smontaggio di caldaie per riscaldamento e condutture», «lavori di muratura ed installazione» ed «isolazioni». Tali cottimisti o gruppo di cottimisti possono assumere la qualifica quale «indipendente». Come datore di lavoro siete esonerato dall'obbligo di versare i contributi salariali se dette persone dimostrano che sono iscritte presso l'AVS e la SUVA quali indipendenti per l'attività esercitata.
4. **Vi preghiamo di** prestare particolare attenzione ai cosiddetti «Lavoratori interinali autonomi». Si fanno passare quali «indipendenti» utilizzando per esempio, la propria carta intestata (con indicazioni della professione «Montaggi e collocamento personale» etc.). Realmente però, non provvedono a fornire personale interinale, bensì loro stessi medesimi. Secondo i criteri menzionati al punto 1. questo non giustifica un'attività indipendente. Anche qui é irrilevante che tali «lavoratori interinali autonomi» provino la loro adesione alla Cassa di compensazione cantonale quali indipendenti; possono esserlo con dati sbagliati o per un altro genere d'attività.

5. **In quali casi siete esonerati dall'obbligo di versare i contributi salariali?**

- a. Se vi munite di forze lavorative tramite un ufficio di collocamento riconosciuto [non sussiste alcun dubbio sul «riconosciuto», trattandosi di una persona giuridica (per esempio società anonima)].
- b. Se un'impresa presta temporaneamente ad un'altra ditta del personale. In questo caso è l'impresa che «presta» a provvedere tanto al pagamento quanto al conteggio del salario, con la propria cassa di compensazione. Questa stessa impresa vi fatturerà il prestito del proprio personale includendo i contributi sociali.
- c. Concludendo, per casi di «aiuti fra mastri indipendenti». Con ciò sono intesi mastri soli, cioè imprese senza dipendenti. Per esempio: il mastro lattoniere A ha ricevuto un ordine importante, però non vuole assumere personale aggiuntivo. Il collega indipendente B, temporaneamente sottoccupato offre eccezionalmente il suo aiuto, a condizione che lui stesso emetta la fattura con propria carta intestata, per il lavoro eseguito (solo così esiste la certezza che B registri questo guadagno quale reddito alle imposte risp. all'AVS), cosicché A è esonerato dall'obbligo di versare i contributi salariali.

6. **Conseguenze:**

Che cosa succede se un datore di lavoro non si attiene ai casi speciali di cui sopra? Più tardi quando verrà effettuato il controllo dei datori di lavoro dovrà venirgli addebitata la quota totale dei contributi dovuti in base alle disposizioni legali, anche se non potrà più recuperare la quota dal dipendente.

**Raccomandazioni:** se dovessero ancora sussistere dubbi per casi singoli, malgrado questo Promemoria, siete cortesemente pregati di sottoporceli, preferibilmente per iscritto, con tutti i dati a voi noti come: cognome e nome, indirizzo, età e professione (possibilmente con No. AVS). Riceverete conferma scritta se dovrete conteggiare i contributi salariali o meno.

7. **Consigli utili**

Per ogni caso, domandate alla SUVA o all'istituto delle assicurazioni sociali cantonale (IAS), una conferma precisante in quale genere d'attività opera l'impresa del libero professionista, del cottimista o del lavoratore interinale autonomo.

Il genere d'attività dell'impresa deve corrispondere all'attività esercitata dalla vostra impresa, per così stabilire la possibilità, nel suddetto caso, di effettuare il lavoro in forma indipendente. Per esempio, un parrucchiere indipendente sarà per l'AVS, un lavoratore dipendente normale, in ambito di una attività quale lattoniere e dovrà essere dichiarato come tale, nella dichiarazione salariale.

Se un libero professionista, cottimista o lavoratore interinale autonomo vi invia una fattura d'onorario prima che, abbiate ricevuto l'attestazione dalla SUVA o all'ufficio di previdenza sociale cantonale (SVA), pagate soltanto l'80% della fattura. Avrete così la possibilità di finanziare con il restante 20% gli oneri sociali (Assicurazione Infortunio ed eventualmente premi LPP inclusi). Al momento che riceverete questa conferma dalla SUVA o dall'ufficio di previdenza sociale cantonale (SVA), che la suddetta persona è registrata quale indipendente, potrete versare il restante 20% ritenuto sull'onorario.